

S T U D I O C O N T A B I L E
dr. per.ind. STEFANO RIGAMONTI - dr. NICOLA CORSINI
VIA SANT'ALESSANDRO, 12 - 24122 - BERGAMO - TEL. 035/232592 - FAX 035/233116
e.mail: studiorc@studiorigamonticorsini.it - pec: studiorigamonticorsini@odcecebergamo.legalmail.it
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 01963020167

consulente del lavoro - perito industriale
dottore commercialista - revisore contabile
consulenti tecnici del giudice
curatele fallimentari
periti ed esperti della CCIAA

consulenza: aziendale
fiscale
del lavoro
societaria
tributaria

Spettabile
A TUTTI I CLIENTI

Bergamo, 10 dicembre 2011

Oggetto: ***novità Manovra Governo Monti 2011.***

LE ULTIME NOVITÀ

<p>TUR ridotto all'1%</p> <p>Comunicato stampa BCE dell'8 dicembre 2011</p>	<p>Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, con il Comunicato stampa dell'8 dicembre 2011, ha deliberato la riduzione del tasso ufficiale di riferimento (TUR) di 25 punti base. Più precisamente, a decorrere dal 14 dicembre 2011, il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dall'1,25% all'1%.</p>
<p>Sgravio contributivo: al via il beneficio per l'anno 2011</p> <p>Comunicato stampa del 2 dicembre 2011</p>	<p>Con il Comunicato stampa del 2 dicembre 2011, il Ministro del Lavoro ha firmato il Decreto che rende operativo lo sgravio contributivo sui premi incerti nel loro ammontare o erogazione, erogati nel 2011, ai sensi degli articoli 67 e 68 della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007.</p> <p>L'agevolazione contributiva, prorogata anche per l'anno 2011 dalla Legge di stabilità del corrente anno, Legge n. 220/2010, aveva necessità di un provvedimento del Ministero per essere operativa: si segnala che ad oggi non è stato emanato alcun provvedimento per lo sgravio per l'anno 2010 che, di conseguenza, non è oggi applicabile.</p>
<p>Lavoratori extracomunitari: le comunicazioni obbligatorie per l'assunzione</p> <p>Nota del Ministero del Lavoro n. 4773 del 28 novembre 2011</p>	<p>Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 4773 del 28 novembre 2011, comunica che dal 15 novembre 2011 tutti i datori di lavoro, che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, non sono più tenuti a presentare alle Prefetture il "Modello Q", in quanto i dati in esso contenuti e, specificatamente, la dichiarazione con cui il datore si assume l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza e la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero, sono stati ora integrati nel modello "Unificato Lav", da inviarsi entro le ore 24 del giorno antecedente all'assunzione. Il Welfare specifica, inoltre, che tale disposizione si applica anche nel caso di rapporti di lavoro con la P.A., rapporti di lavoro che si svolgono sulle navi (Modello "Unimare"), rapporti di somministrazione (Modello "UniSOMM"), variazioni del rapporto di lavoro conseguenti ad una modifica aziendale, nonché per il lavoro domestico.</p>
<p>Contributo di solidarietà: in Gazzetta il provvedimento attuativo</p> <p>Decreto MEF 21 novembre 2011 (G.U. n. 276 del 26 novembre 2011)</p>	<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011, il Decreto 21 novembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenente le disposizioni attuative di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del DL n. 138/2011 come modificato dalla Legge di conversione n. 148/2011, in materia di contributo di solidarietà.</p> <p>Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo (determinato ai sensi dell'articolo 8 del TUIR) di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà pari al 3%. Il contributo va calcolato sulla parte di reddito eccedente la predetta soglia (3% sulla quota eccedente euro 300.000 annui) ed è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce il contributo.</p> <p>In particolare, con il Decreto 21 novembre 2011 è previsto che il contributo di solidarietà venga determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in sede di dichiarazione dei redditi e versato in unica soluzione unitamente al saldo IRPEF; • dal sostituto d'imposta, relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

COMMENTI

Il **Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011** recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, è in vigore dalla stessa data di pubblicazione ed è ora in attesa della conversione in legge prevista entro Natale.

Di seguito si analizzano i punti salienti per i datori di lavoro/sostituti d'imposta e per i lavoratori contenuti nel provvedimento in esame.

DETERMINAZIONE DELL'ISEE (ARTICOLO 5, COMMA 1)

Viene attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di rivedere le **modalità di determinazione** dell'ISEE.

Entro il 31 maggio 2012, dopo aver sentito le commissioni parlamentari competenti, sarà emanato un apposito decreto al fine di rafforzare la rilevanza:

- degli **elementi di ricchezza patrimoniale** della famiglia (ad esempio: il valore dell'abitazione o delle rendite finanziarie), nonché
- della **percezione di somme** anche se esenti da imposizione fiscale (ad esempio: rendite, pensioni sociali, assegni ...).

Il medesimo decreto individuerà le **agevolazioni fiscali e tariffarie**, nonché le **provvidenze di natura assistenziale** che, dal 1° gennaio 2013, non possono più essere riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER ALCUNI SOSTITUTI D'IMPOSTA (ARTICOLO 10)

A decorrere **dal 1° gennaio 2013**, i contribuenti persone fisiche o società di persone, potranno godere di meccanismi di semplificazione e assistenza degli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In generale i benefici menzionati spetteranno solamente ai soggetti contribuenti persone fisiche o società di persone che:

- provvederanno all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura, e
- istituiranno un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

Tra i possibili benefici, che verranno individuati con successivo provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si segnalano **per i predetti sostituti d'imposta**, la **predisposizione automatica** da parte dell'**Agenzia**:

- del Modello 770 semplificato,
- del Modello CUD e
- dei Modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché
- gestione degli esiti dell'assistenza fiscale.

Tali predisposizioni automatiche potranno avvenire eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie. Anche in questo caso si necessita di

Provvedimento attuativo che disciplini il flusso e le modalità d'invio all'Amministrazione finanziaria di dette informazioni.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ARTICOLO 13, COMMA 16)

Viene **anticipato** dal 31 **al 20 dicembre di ogni anno** il **termine ultimo** di pubblicazione, da parte dei Comuni, delle delibere che fissano l'**aliquota** dell'**addizionale IRPEF** e l'eventuale soglia di esenzione, **ai fini del calcolo dell'acconto** dell'addizionale stessa. Resta confermato che, qualora la pubblicazione avvenga decorso il suddetto termine (20 dicembre), l'acconto dovrà essere quantificato applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nella misura vigente in tale anno. I Comuni potranno stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sulla base di scaglioni di reddito utilizzando esclusivamente quelli stabiliti, ai fini IRPEF, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

DELEGA FISCALE (ARTICOLO 18)

Come si ricorderà, il DL n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, aveva previsto il taglio delle agevolazioni e esenzioni fiscali:

- del 5% per il 2012 e del
- 20% dal 2013,

qualora entro il 30 settembre 2012 non si fosse provveduto ad una riforma degli assetti fiscali e previdenziali. Tale disposizione viene ora **abrogata** e contestualmente **sostituita** dall'**aumento** delle **aliquote IVA** previsti per gli anni 2012, 2013 e dal 2014.

Tale aumento di imposta del valore aggiunto compenserà in parte le mancate entrate dei precedenti abbattimenti di agevolazioni fiscali (5% dal 2012 e 20% dal 2013).

SUPER INPS (ARTICOLO 21, COMMI 1 – 9)

Dal **6 dicembre 2011**, viene disposta la **soppressione** dell'**INPDAP** e dell'**ENPALS**, le cui funzioni **confluiscono nell'INPS**, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi con gli Enti soppressi. È altresì previsto che, **entro 6 mesi** dall'emanazione dei decreti non regolamentari con i quali verranno trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie dagli enti soppressi all'INPS, lo stesso debba provvedere alla razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.

RIFORMA PENSIONI (ARTICOLO 24, COMMI 1 – 30)

Viene introdotto il metodo **contributivo** di calcolo delle pensioni secondo il meccanismo *pro rata* con decorrenza **1° gennaio 2012**, con contestuale **abolizione** delle **finestre di uscita**.

L'età di pensionamento viene incrementata come di seguito:

- lavoratrici **dipendenti** del settore **privato 62 anni** dal **1° gennaio 2012**;
- lavoratrici **autonome 63 anni** e **sei mesi** dal **1° gennaio 2012**;
- **equiparazione** dell'**età** di uomini e donne a **66 anni** nel **2018**, cui va aggiunta la variazione della speranza di vita a decorrere dal 2013;

- pensionamento **flessibile** da **62 a 70 anni** per le donne (da 66 a 70 per gli uomini).

Viene introdotto l'**accesso anticipato** alla pensione per **anzianità contributive di 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne**, con una **penalità** del **2%** sull'assegno mensile di pensione per ogni anno **inferiore al 62mo**.

Vengono **incrementate** le **aliquote contributive** dei lavoratori **autonomi artigiani commercianti al 24%** entro il **2018** e vengono revisionate quelle dei lavoratori **autonomi agricoli** portandole gradualmente al **24%** (22% per le zone svantaggiate).

Le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto valgono per i lavoratori beneficiari di provvedimenti di mobilità ed esonero in presenza di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2011.

TFR SUPER MANAGER (ARTICOLO 24, COMMA 31)

Viene stabilito che sulle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c) (**TFR, indennità equipollenti, altre indennità e somme, TFM**) del TUIR,

- erogate in denaro e in natura,
- di **importo** complessivamente **superiore** a euro **1.000.000,00**,
- il cui **diritto alla percezione** è sorto a decorrere **dal 1° gennaio 2011**,

non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del TUIR normalmente previsto per tali somme.

Le indennità in esame concorrono alla formazione del reddito complessivo e pertanto:

- sono assoggettate al regime di tassazione ordinaria con applicazione di aliquote e scaglioni di reddito di cui all'articolo 11, comma 1 del TUIR,
- alle addizionali all'IRPEF, nonché
- **si ritiene**, al contributo di solidarietà del 3% di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2011.

Le medesime disposizioni si applicano a **tutti i compensi e indennità** a qualsiasi titolo **erogati** agli **amministratori delle società di capitali**.

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (ARTICOLO 28, COMMI 1 E 2)

È stabilito, a decorrere **dall'anno d'imposta 2011**, l'**aumento** dell'**aliquota base** dell'**addizionale regionale** all'IRPEF pari a **0,33 punti percentuali**. Pertanto, la suddetta aliquota passa **dallo 0,9 per cento all'1,23 per cento**.

All'aliquota base stabilita a livello nazionale, ovviamente, dovranno sommarsi

- le addizionali aggiuntive decise dalle singole Regioni entro il limite di 0,50 punti percentuali, nonché
- per le Regioni che registrano gravi disavanzi nel settore sanitario, la quota aggiuntiva fino a 0,30 punti percentuali.

Pertanto, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF potrà raggiungere il limite massimo di 2,03 punti percentuali.

ORDINI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI (ARTICOLO 33)

Vengono previste le seguenti novità:

- abrogazione automatica, alla scadenza del termine del 13 agosto 2012, delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali in caso di mancata adozione del regolamento previsto dal comma 5 dell'articolo 3 del DL n. 138/2011;
- riduzione a 18 mesi dei tempi massimi del tirocinio per l'accesso alla professione.

IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI (ARTICOLO 40, COMMA 3)

Viene semplificata la disciplina che regola l'impiego del lavoratore straniero **nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno**. In particolare, all'articolo 5 del D.Lgs n. 286/1998 viene aggiunto il comma 9-bis ai sensi del quale:

- in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni previsto dal comma 9 del medesimo articolo,
- il lavoratore straniero può **legittimamente soggiornare** nel territorio dello Stato e **svolgere temporaneamente l'attività lavorativa** fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, **da notificare anche al datore di lavoro**, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

L'attività di lavoro può svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

TERMINE ULTIMO DI COMPILAZIONE DEL LUL (ARTICOLO 40, COMMA 4)

Viene modificato l'articolo 39, comma 3 del DL n. 112/2008 (convertito dalla Legge n. 133/2008), recante "*Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro*". La nuova formulazione della norma è la seguente:

*"Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, **entro la fine** del mese successivo."*

Rispetto alle previgenti disposizioni di legge, il termine ultimo per effettuare le registrazioni sul LUL viene pertanto **posticipato**, per ciascun mese di riferimento, dal giorno 16 del mese successivo, **all'ultimo giorno del mese successivo**.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2011

VENERDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **novembre 2011**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **novembre 2011**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente (**novembre 2011**) a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **novembre 2011**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **novembre 2011**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".

Contributi INPS operai agricoli

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, per il settore della manodopera agricola, relativi al **II trimestre 2011**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **novembre 2011**.

MARTEDÌ 27

ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **novembre 2011**, a favore dei lavoratori dello spettacolo occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi.

Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.

SABATO 31 → LUNEDÌ 2 (GENNAIO)

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co.,

co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **novembre 2011**.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2011
--

Giovedì 8: festività dell'Immacolata Concezione

Domenica 25: Santo Natale

Lunedì 26: Santo Stefano

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■